

Associazione Commercialisti Salerno



Associazione Commercialisti Salerno

SALERNO 07/02/2014

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

IL POTENZIAMENTO DELL'ACE



POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



1) ACE: Aiuto alla Crescita Economica → cos'è

I. Agevolazione consistente in una riduzione della base imponibile dei soggetti che producono reddito di impresa

2) Come si calcola la deduzione dal reddito di impresa

I. È pari al rendimento nozionale del Capitale proprio e si ottiene moltiplicando per un'apposita percentuale l'incremento subito dal Patrimonio Netto nel periodo di imposta

3) Soggetti ammessi

I. Soggetti IRES

- I. Società di capitali
- II. Enti commerciali
- III. Società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia

II. Società di persone

III. Imprese individuali

SOLO SE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011) (L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



4) Soggetti esclusi

- I. Fallimento
 - II. Liquidazione coatta amministrativa
 - III. Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi
 - IV. Marittime in opzione per la Tonnage Tax
- Con effetto dall'esercizio in cui interviene la sentenza dichiarativa

5) Determinazione dell'agevolazione

- I. Determinazione dell'incremento del capitale
 - II. Calcolo della deduzione (incremento del capitale X rendimento nozionale)
 - I. Per gli anni **2011, 2012 e 2013** è stato pari al **3%**
 - II. Per l'anno **2014** sarà pari al **4%**
 - III. Per l'anno **2015** sarà pari al **4,50%**
 - IV. Per l'anno **2016** sarà pari al **4,75%**
 - V. Dal **2017**: determinazione con **Decreto del Ministero dell'Economia**
- Per gli acconti vale la % dell'anno precedente

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



6) Aspetti peculiari

I. **Non è previsto un reddito minimo imponibile**

- Pertanto, incrementi rilevanti del capitale potrebbero azzerare l'imponibile

II. **Nessun limite all'incremento del capitale**

III. **Se l'ACE eccede l'imponibile:**

- Riporto a nuovo dell'eccedenza
- Riflessi sulle imposte anticipate

IV. **Nessun effetto ai fini IRAP**

V. **Società di comodo**

- Possibile utilizzo per abbattere il reddito minimo (**CM 53/2009**)

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



Associazione Commercialisti Salerno

7) Misurazione incremento patrimonio netto

I. Confronto tra

- Patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/20^{R1}12 incluso utile esercizio 2012
- E patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/2013 incluso utile esercizio 2013

8) Operazioni che incrementano il capitale proprio

I. Conferimenti in denaro dei soci

- Versamenti a fondo perduto in conto capitale
- Versamenti in conto futuri aumenti di capitale
- Aumenti di capitale

Da soci sia
persone
fisiche che
giuridiche

II. Utili d'esercizio destinati a riserva

- Escluse riserve indisponibili

III. NO CONFERIMENTI IN NATURA

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



9) Riserve indisponibili (art. 5, Decreto MEF 14/3/2012,

I. Quelle formate con utili

- Diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433 c.c.
 - In quanto derivanti da processi di valutazione
- Realmente conseguiti ma che, per disposizione di legge, sono
 - Non distribuibili
 - Né utilizzabili per aumento di capitale o copertura di perdite

9-bis) Riserve indisponibili - esempi

- I. Valutazione partecipazioni con metodo del patrimonio netto
- II. Riserva acquisto azioni proprie ex art. 2357-ter c.c.
- III. Riserva da rivalutazione volontaria in situazioni eccezionali ex art. 2423, comma 4, c.c.
- IV. Riserva da valutazione poste in valuta ex art. 2426, n. 8-bis, c.c.
- V. Utili derivanti da plusvalenze a seguito di conferimenti in natura

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



Associazione Commercialisti Salerno

10) Riduzioni del patrimonio netto

I. Effettive

- Attribuzioni ai soci di quote di patrimonio netto
- N.b. rilevano anche attribuzioni
 - in natura
 - di riserve di capitale

II. Figurative

- I. Acquisto di partecipazioni in società controllate
- II. Acquisto di azienda

III. Nessuna rilevanza delle riduzioni per perdite

- Perché non c'è attribuzione ai soci

11) Versamenti a copertura perdite – Art. 11, Decreto MEF 14/03/2012

“... in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo”

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



Associazione Commercialisti Salerno

Rilevanza degli INCREMENTI di patrimonio netto

- I. **Esercizio di esecuzione**
 - Pro-rata temporis
- II. **Esercizi successivi**
 - Intero importo dell'incremento
 - Effetto "cumulo" dell'incremento

Data di rilevanza degli incrementi effettuati

- I. **Conferimenti in denaro:** dalla data del versamento
- II. **Rinuncia a crediti dei soci:** dalla data dell'atto di rinuncia
- III. **Conversione prestiti obbligazionari in capitale:** dalla data di effetto della conversione
- IV. **Rinuncia a finanziamenti dei soci:** dalla data CERTA dell'atto di rinuncia
- V. **Destinazione dell'utile a riserva:** dall'inizio dell'esercizio di formazione della riserva

POTENZIAMENTO DELL'ACE (ex art. 1, D.L. 201/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 137 e 138)



Data di rilevanza delle RIDUZIONI di patrimonio netto

- I. **Attribuzioni ai soci:** dalla data di inizio dell'esercizio

Società di nuova costituzione

- I. **Rilevanza dell'intero importo dei conferimenti in denaro:** senza prorata temporis

Soggetti IRPEF – Decreto MEF 14/3/2012

- I. **Capitale rilevante:** patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio
- II. **Non ci si riferisce:** alla variazione in aumento del capitale proprio

IRAP: SCONTI PER LE NUOVE ASSUNZIONI



Associazione Commercialisti Salerno

NUOVA DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI (L. 147/2013 - Art. 1, comma 132)



Nuova deduzione IRAP per l'esercizio 2014

- I. **Spettanza:** datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all'anno precedente
- II. **Importo deducibile:**
 1. Si calcola in misura corrispondente al **costo dei nuovi addetti**
 2. È limitato a Euro **15.000 per ogni nuovo assunto** e **non può superare l'incremento del costo per lavoro dipendente** iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico
 3. Spetta per **l'anno di assunzione** e per i **due successivi**

Aspetti applicativi

- I. **L'incremento si misura**
 1. Rispetto al numero medio di contratti a tempo indeterminato dell'esercizio precedente
 2. Al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate (ex art. 2459 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
- II. **Imprese di nuova costituzione**
 - Non rilevano incrementi occupazionali derivanti da attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, salvo che non si tratti di attività sottoposte a vincoli numerici o dimensionali

NUOVA DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI (L. 147/2013 - Art. 1, comma 132)



Associazione Commercialisti Salerno

Nuova deduzione IRAP per l'esercizio 2014

I. Il bonus è cumulabile:

1. Con gli sconti per il taglio del Cuneo fiscale
2. Con l'integrale deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali
3. Con la deduzione fissa di 7.500 Euro per ogni dipendente
 - Incrementabile a 13.500 Euro in caso di donne o giovani under 35 anni

II. Il totale delle deduzioni non può superare quello degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro

III. La deduzione decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione

In caso di **integrale sfruttamento della nuova deduzione**, il risparmio di IRAP, riferito all'aliquota base del 3,9%, ammonterebbe a **585 Euro all'anno per complessivi Euro 1.755** riferiti al triennio di validità del bonus

NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING



Associazione Commercialisti Salerno

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Regole valide FINO al 31/12/2013

I. Beni mobili:

- Deducibilità piena se la durata del contratto non è inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale
- Nessuna rilevanza della durata contrattuale ai fini della validità fiscale del contratto di leasing (art. 4-bis, D.L. 16/2012)

II. Beni immobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto compresa tra 11 e 18 anni, in funzione dell'attività dell'impresa utilizzatrice del bene

III. Autoveicoli, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti:

- Deducibilità piena se durata del contratto coincidente con quella dell'ammortamento fiscale

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Regole valide per i contratti stipulati dal 01/01/2014

I. Beni mobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto non inferiore a **1/2** del periodo di ammortamento fiscale
- Nessuna rilevanza della durata contrattuale ai fini della validità fiscale del contratto di leasing

II. Beni immobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto **non inferiore a 12 anni**, a prescindere dal tipo di attività esercitata dall'impresa utilizzatrice

III. Autoveicoli, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti:

- NESSUNA MODIFICA

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Associazione Commercialisti Salerno

Effetti

- I. Contratti di durata INFERIORE a quella fiscale**
 - Obbligo di ripresa a tassazione della differenza tra canone contrattuale e canone deducibile (circ. 17/E/2013)
 - Recupero delle quote di canone non dedotte a partire dalla data di conclusione del contratto di leasing
 - Impatto sulle imposte anticipate
- II. Contratti con durata COINCIDENTE con quella fiscale:**
 - Piena deducibilità dei canoni contrattuali
- III. Contratti con durata SUPERIORE a quella fiscale:**
 - Canoni deducibili in funzione della quota iscritta a conto economico (art. 109, comma T.U.I.R.)
- IV. Nessuna rilevanza ai fini IRAP**
- V. Nessuna novità per i soggetti IAS adopter:** perché in base allo IAS 17 deducono gli ammortamenti calcolati sul valore del bene

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Contratti di leasing su immobili strumentali, anche da costruire

- I. In caso di CESSIONE DEL CONTRATTO da parte del soggetto utilizzatore**
 - **Imposta di registro del 4%** (nuovo art. 8-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86)
- II. Sono considerati immobili strumentali quelli accatastati:**
 - Nei gruppi “B” – “C” – “D” – “E”
 - Nella categoria A10
- III. L’imposta si applica:**
 - Sul corrispettivo pattuito per la cessione
 - Aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare
 - e del prezzo di riscatto

Riscatto di veicoli in leasing

- I. Eliminazione, dall’1/1/2014, dell’IPT, Imposta Provinciale di Trascrizione**

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

(L. 147/2013 - Art. 1, commi 122 - 166)



Lavoratori autonomi

I. Beni mobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto non inferiore a **1/2** del periodo di ammortamento fiscale **NESSUNA NOVITÀ**

II. Beni immobili:

- Deducibilità piena se durata del contratto **non inferiore a 12 anni**, (ELIMINATI I PRECEDENTI LIMITI CHE IMPONEVANO DURATA COMPRESA TRA 8 E 15 ANNI)

III. Autoveicoli:

- Piena deducibilità dei canoni se il contratto ha durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento fiscale **NESSUNA NOVITÀ**

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE



Associazione Commercialisti Salerno

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

Nuovi termini per la rivalutazione

I. Beni oggetto dell'affrancamento:

- devono essere **posseduti** alla data del **1° gennaio 2014**

II. Asseverazione della perizia di stima:

- Entro il **30 giugno 2014**
- **Per i soli terreni, entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

III. Pagamento I^a rata imposta sostitutiva:

- Entro il **30 giugno 2014**

Aliquote imposta sostitutiva

I. Partecipazioni non qualificate:

- 2% sull'intero valore rivalutato

II. Partecipazioni qualificate:

- 4% sull'intero valore rivalutato

III. Terreni:

- 4% sull'intero valore rivalutato

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni

I. Problema:

- Art. 7, comma 6, L. 448/2001
 - **Il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale**

II. Soluzione:

- Asseverazione nuova perizia che attesta un valore inferiore a quello della precedente rivalutazione (Ris. n. 111/2010)
- **Entro il 30/06/2014 o entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

III. Effetti:

- Non si paga alcuna imposta sostitutiva perché quanto versato con la precedente rivalutazione è calcolato sul vecchio valore
- **Non può essere restituita la maggiore imposta sostitutiva già pagata**

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni - alternativa

I. Circolare 1/E/2013:

- Nessuna perizia di rideterminazione al ribasso del valore
- Cessione al prezzo di mercato (inferiore al valore dell'originaria rivalutazione)
- **pagamento, da parte dell'acquirente, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul valore della precedente rivalutazione**

Rideterminazione al ribasso del valore delle partecipazioni

I. NON NECESSARIA:

- Perché la cessione ad un valore inferiore a quello dell'originaria perizia **non genera una minusvalenza deducibile** (art. 5, L. 448/2001)
- Inoltre, non sono dovute imposte indirette

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E
TERRENI (art. 5 e 7 L. 448/2001 e art. 7, D.L. 70/2011)
(L. 147/2013 - Art. 1, comma 156)



Associazione Commercialisti Salerno

Casi particolari

I. Cessione di diritti edificatori:

- È ammessa la **rivalutazione** in quanto la cessione degli stessi genera plusvalenze tassabili ex art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. (**Circ. 1/E/2013**)

II. Cessione di diritti di superficie

- Rivalutazione priva di effetti perché la cessione genera un **reddito diverso** che però **non è classificabile come plusvalenza** ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 67 T.U.I.R. (**Circ. 36/E/2013**)

- I. **L'omessa indicazione** nel Modello Unico delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni (quadri RM o RT) **non pregiudica la rivalutazione** effettuata che si perfeziona comunque con il versamento della prima o unica rata
- II. In tal caso **sono comunque irrogabili le sanzioni** di cui all'art. 8, comma 1, D.L.gs. 471/97 (**da Euro 258 a Euro 2.065**)

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IN BILANCIO



Associazione Commercialisti Salerno

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



Soggetti ammessi

I. Soggetti IRES

- I. Società di capitali
- II. Enti commerciali
- III. Enti non commerciali

II. Società di persone

III. Imprese individuali: anche se in contabilità semplificata

Soggetti esclusi

- I. No imprese IAS adopter

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



Beni rivalutabili

- I. Beni immobili strumentali, ad esclusione degli immobili merce
- II. Beni mobili materiali
- III. Beni immateriali
- IV. Partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie

Risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012

Modalità esecutive

- I. Raggruppamento dei beni in **categorie omogenee (Decreto economia n. 162 del 13/04/2001)**
- II. Rivalutazione obbligatoria di **tutti i beni appartenenti ad una medesima categoria omogenea**
- III. Iscrizione dei nuovi valori nel bilancio o rendiconto **dell'esercizio successivo** a quello in corso al 31/12/2012 (**per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare è dunque l'esercizio 2013**)

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



Imposta sostitutiva

I. Aliquote:

- I. **16%** per i beni ammortizzabili
- II. **12%** per i beni **NON** ammortizzabili
- III. **10%** per il saldo attivo di rivalutazione

II. Versamento:

- I. 3 rate annuali di pari importo
- II. Nessun interesse dovuto
- III. Prima rata scadente entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui avviene la rivalutazione (**16/06/2014** o 16/07/2014)

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI BILANCIO (L. 342/2000 E L. 185/2008)
(L. 147/2013 - Art. 1, commi 140 - 147)



Effetti della rivalutazione

- I. Riconoscimento dei maggiori valori ai fini IIDD e IRAP**
- II. Maggiori ammortamenti deducibili**
 - A partire dal **3° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2016)
- III. Maggior valore rilevante ai fini delle società di comodo**
 - A partire dal **3° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2016)
- IV. Sfruttamento maggiori valori del bene rivalutato in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'impresa o consumo personale o familiare dell'imprenditore**
 - A partire dal **4° esercizio successivo a quello di rivalutazione** (in pratica dall'anno 2017)

NON È AMMESSA LA RIVALUTAZIONE AI SOLI FINI CIVILISTICI

DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA



Associazione Commercialisti Salerno

DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 715 - 716)



Associazione Commercialisti Salerno

IMU relativa agli immobili strumentali

I. Diviene deducibile

- Dal reddito di impresa e di lavoro autonomo
- Nella misura del **20%**

II. La novità decorre

- Dal periodo di imposta in corso al **31/12/2013**

III. Per il periodo di imposta in corso al 31/12/2013

- La misura della deduzione è **elevata al 30%**

IV. L'imposta rimane **INDEDUCIBILE** ai fini **IRAP**

DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 715 - 716)



Associazione Commercialisti Salerno

Soggetti ammessi

I. Nessuna limitazione posta dalla norma, pertanto:

- 1) Società di capitali
- 2) Società di persone
- 3) Ditte individuali
- 4) Artisti e professionisti

Immobili agevolati

I. Immobili strumentali:

- i. Per natura
- ii. Per destinazione
 - Non rileva la categoria catastale

II. Sono esclusi gli immobili destinati alla vendita (beni merce)

DEDUCIBILITÀ IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 715 - 716)



Associazione Commercialisti Salerno

Aspetti particolari

I. Ditte individuali

- Necessaria l'iscrizione in contabilità dell'immobile
- Se l'immobile è utilizzato per l'attività di impresa ma non iscritto in contabilità, **la deduzione non spetta**

Artisti e professionisti

I. Valendo il criterio della strumentalità per destinazione

- Non è richiesta l'iscrizione dell'immobile in contabilità
- Nel corso di Telefisco è stato chiarito che non è ammessa la deduzione in caso di immobili utilizzati promiscuamente

Principio della cassa

I. Si deduce solo

- L'imposta effettivamente pagata nell'esercizio (ART. 99 T.U.I.R.)
- Nel corso di Telefisco è stato chiarito che l'IMU del 2012 eventualmente versata nel 2013 **non dà diritto alla deduzione** perché l'agevolazione decorre dal 2013

NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA



Associazione Commercialisti Salerno

NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 574)



Associazione Commercialisti Salerno

Soggetti interessati

I. Contribuenti che usano in compensazione crediti relativi a

- 1) Imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF IRES)
- 2) Ritenute alla fonte
- 3) Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
- 4) IRAP

II. Devono chiedere l'apposizione del visto di conformità

III. Non è richiesta la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi (non vi è norma analoga al comparto IVA)

IV. Nel corso di Telefisco è stato chiarito che il credito maturato può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento – il visto di conformità dovrà comunque essere apposto

NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA
(L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 574)



Associazione Commercialisti Salerno

Telefisco 2014: Crediti soggetti ai nuovi vincoli

PER IMPORTI SUPERIORI A 15.000 EURO ANNUI
RIFERITI AL SINGOLO TRIBUTO

RISULTANTI DA DICHIARAZIONI RIFERITE
AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2013

LIBERAMENTE COMPENSABILI I CREDITI RISULTANTI DA UNICO 2013 CHE
NEL MOD. F24 PRESENTANO COME ANNO DI RIFERIMENTO IL 2012

NUOVI LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 574)



Associazione Commercialisti Salerno

Visto di conformità

- I. Chi appone il visto di conformità, CAF o professionista abilitato, deve verificare (Art. 2, comma 2, Decreto Ministero delle Finanze n. 164/99)**
 - 1) La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IIDD e IVA
 - 2) La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
 - 3) e di queste ultime alla relativa documentazione
- II. Per i soggetti sottoposti a controllo contabile ex art. 2409-bis c.c.**
 - È previsto, in alternativa al visto di conformità, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione
- III. Dal 1° gennaio 2014, il limite annuale all'importo dei crediti compensabili è elevato da 516.456,90 a 700.000 euro**

NUOVE REGOLE PER CAF E PROFESSIONISTI CHE RILASCIANO IL VISTO DI CONFORMITÀ (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 616 E 617)



Associazione Commercialisti Salerno

- I. Obbligo di **assicurare adeguati livelli di servizio** (un apposito provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate fisserà tali livelli, anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, e le relative modalità di misurazione)
- II. **Nuova sanzione**, da 516 a 5.165 Euro, per il mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio
- III. Definizione di **nuove cause di sospensione o revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza**, anche quando le sanzioni irrogate dovessero essere definite in via agevolata
- IV. Comunicazione della formula organizzativa adottata, anche in relazione ai rapporti di lavoro utilizzati e ai sistemi di controllo interno
- V. Rilevanza della "buona condotta" in qualsiasi materia contributiva e tributaria e non solo in tema di IVA e redditi
- VI. Comunicazione preventiva delle richieste di documenti e chiarimenti al responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, con obbligo di rispondere entro 30 giorni
- VII. Estensione da 2 a 4 anni dei termini di conservazione della copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione

SANATORIA INTERESSI SU CARTELLE ESATTORIALI



Associazione Commercialisti Salerno

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

Carichi iscritti a ruolo sanabili

I. Quelli emessi da

- 1) Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie, ecc)
- 2) Agenzie fiscali (Ag. Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli)
- 3) Regioni
- 4) Provincie
- 5) Comuni

Oltre alle somme dovute per
accertamenti esecutivi
(a decorrere dal periodo di imposta 2007)

II. Affidati agli agenti della riscossione fino al 31/10/2013

Termine di scadenza

I. 28/02/2014

Somme da versare

- I. Importi **non** rateizzati
 - Importo originariamente iscritto a ruolo
- II. Importi rateizzati
 - Ammontare residuo ancora dovuto

Oltre all'aggio di
riscossione (8%)

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

Importi non agevolati

- I. **Somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti**
- II. **Contributi richiesti da Enti previdenziali (INPS, INAIL)**
- III. **Tributi locali non riscossi da Equitalia**
- IV. **Richieste di pagamento provenienti da Enti diversi da quelli ammessi**

Benefici ottenibili

- I. **Completo abbattimento degli interessi**
 - per ritardata iscrizione a ruolo
 - moratori
- II. **Rimangono dovuti**
 - Imposte
 - Sanzioni
 - Aggio di riscossione
 - Spese per eventuali procedure attivate

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. 602/73)

- I. Sono calcolati **direttamente dall'Ufficio**
- II. Si applicano **dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione**
- III. Si calcolano in base al **tasso fissato per legge**

Interessi di mora (art. 30, D.P.R. 602/73)

- I. Sono calcolati **dall'Agente della Riscossione**
- II. Maturano **decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento**
- III. **Il tasso è fissato annualmente dal Ministro dell'Economia e Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi (attualmente 5,23%)**



SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

Modalità operative

- I. Nessuna comunicazione da parte dell'Agente della riscossione
- II. Il contribuente richiede un **estratto dei carichi a ruolo**
- III. Verifica, quali tra questi sono stati **affidati all'Agente della Riscossioni entro il 31/10/2013**
- IV. **e decide se aderire o meno alla sanatoria**
- V. In caso positivo, **versa entro il 28/02/2014** le somme dovute **IN UN'UNICA SOLUZIONE**
- VI. **Entro il 30 giugno 2014**, L'Agente della riscossione informa i debitori che hanno aderito alla sanatoria **dell'avvenuta estinzione del debito**
- VII. La comunicazione avviene per **POSTA ORDINARIA**
- VIII. **La riscossione** dei carichi a ruolo sanabili **resta sospesa fino al 15/04/2014**, per consentire all'Agente della Riscossione:
 - I. Il versamento delle somme dovute
 - II. La registrazione delle relative operazioni

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

Effetti della sanatoria

- I. A seguito del pagamento delle somme dovute
 - **L'Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo**
 - **L'Agente della riscossione trasmette, entro il 30/06/2014, anche in via telematica, a ciascun Ente interessato**
 - 1) **L'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto**
 - 2) **L'elenco dei codici tributo per i quali è avvenuto il pagamento**

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI: SCONTO SUGLI INTERESSI
(L. 147/2013 - ART. 1, COMMI 618 - 623)



Associazione Commercialisti Salerno

Telefisco 2014

- I. Nel corso di Telefisco è stato chiarito che
- Sono sanabili **anche le somme dovute in pendenza di giudizio** e somme eventualmente corrisposte per effetto della sanatoria non sono rimborsabili anche in caso di successivo accoglimento del ricorso pendente presso le Commissioni Tributarie
 - **Non sono sanabili i contributi INPS e i premi INAIL**

LOCAZIONI ABITATIVE: OBBLIGO PAGAMENTO CANONI CON STRUMENTI TRACCIABILI



Associazione Commercialisti Salerno

LOCAZIONI ABITATIVE: DIVIETO PAGAMENTO CANONI IN CONTANTI
(L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 50)



Modifica art. 12, D.L. 201/2011: Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e contrasto all'uso del contante e quindi, di riflesso, al D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio)

EFFETTI

- I. dal **1/1/2014** i canoni di locazione di unità abitative sono corrisposti
- II. **OBBLIGATORIAMENTE**
- III. **QUALE CHE NE SIA L'IMPORTO**
- IV. In forme e modalità che
 - **ESCLUDANO L'USO DEL CONTANTE**
 - **E NE ASSICURINO LA TRACCIABILITÀ**, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore

LOCAZIONI ABITATIVE: DIVIETO PAGAMENTO CANONI IN CONTANTI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 50)



Associazione Commercialisti Salerno

Conseguentemente:

- I. **Nessun valore assume il limite standard per l'uso del contante di 999,99 Euro**
- II. **I pagamenti possono avvenire solo con:**
 - 1) **Assegni**
 - 2) **Carte di credito**
 - 3) **Bonifici bancari**
 - 4) **Altre modalità tracciabili**
- III. **La norma vale SOLO per le locazioni abitative**
 - Sono dunque **ESCLUSE QUELLE COMMERCIALI**
- IV. **Fanno comunque ECCEZIONE i pagamenti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica**
- V. **Il limite vale anche nel caso in cui insieme all'immobile siano affittate anche le RELATIVE PERTINENZE**

LOCAZIONI ABITATIVE: DIVIETO PAGAMENTO CANONI IN CONTANTI (L. 147/2013 - ART. 1, COMMA 50)



Associazione Commercialisti Salerno

Sanzioni applicabili

Art. 58, D.Lgs. 231/2007

- I. Dall'**1 al 40% dell'importo trasferito con minimo di Euro 3.000** irrogabile sia a chi paga che a chi riceve il pagamento
- II. **In caso di locatori persone fisiche private → ininfluenza la residenza** o cittadinanza dei locatari,
- III. l'elevazione del limite a 15.000 Euro prevista dall'art. 3, D.L. 16/2012 riguarda, infatti, i non residenti che acquistano BENI o SERVIZI da
 - I. Operatori commerciali al dettaglio
 - II. Agenzie di viaggio
- IV. Il **principio della cassa** fa sì che il pagamento di canoni arretrati che avvenga a partire dal 1° gennaio 2014 debba anch'esso avvenire con strumenti tracciabili